

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 luglio 2012 (*)

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Articolo 7, primo comma – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro – Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco»

nella causa **C-451/11**,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania), con decisione dell'11 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 1° settembre 2011, nel procedimento

Natthaya Dülger

contro

Wetteraukreis,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. U. Löhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

- per N. Dülger, da C. Momberger, Rechtsanwalt;
- per il Wetteraukreis, da D. Mayer, in qualità di agente;
- per il governo tedesco, da A. Wiedmann, in qualità di agente;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;
- per il governo austriaco, da F. Koppensteiner, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da V. Kreuzsitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il

12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l'«Accordo di associazione»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Dülger, cittadina thailandese, e il Wetteraukreis (distretto di Wetterau), in merito alla decisione di quest'ultimo di negare alla sig.ra Dülger il rilascio di un permesso di soggiorno.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

L'Associazione CEE-Turchia

– L'Accordo di associazione

3 In conformità al suo articolo 2, paragrafo 1, l'Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori, nonché mediante l'eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, allo scopo di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l'adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità.

– Il Protocollo addizionale

4 Il Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «Protocollo addizionale»), stabilisce, ai sensi del suo articolo 1, le condizioni, modalità e ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'Accordo di associazione. Conformemente al suo articolo 62, il Protocollo addizionale costituisce parte integrante di detto accordo.

5 L'articolo 59 di tale protocollo dispone quanto segue:

«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del trattato che istituisce la Comunità».

– La decisione n. 1/80

6 Ai sensi del suo terzo considerando, la decisione n. 1/80 mira a migliorare, in ambito sociale, il regime di cui beneficiano i lavoratori e i loro familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76, che era stata adottata dal Consiglio di associazione il 20 dicembre 1976.

7 L'articolo 7 della decisione n. 1/80 prevede quanto segue:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

– hanno il diritto di rispondere – fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità – a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività lavorativa nello Stato membro interessato da almeno tre anni, potranno rispondere a qualsiasi offerta di impiego in tale Stato membro».

Le altre disposizioni del diritto dell'Unione

8 L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU L 245, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»), così disponeva:

«Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

- a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
- b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico».

9 Tale articolo 10 del regolamento n. 1612/68 è stato abrogato dall'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettificativi – GU 2004, L 229, pag. 35, GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L 204, pag. 28).

10 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38:

«I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti».

11 L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», così dispone:

«1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione».

12 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, il diritto di soggiorno superiore a tre mesi è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione.

13 L'articolo 38, paragrafo 3, di questa stessa direttiva è formulato come segue:

«I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva».

Il diritto tedesco

14 L'articolo 4, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale (BGBl. 2008 I, pag. 162; in prosieguo: l'«Aufenthaltsgesetz»), prevede quanto segue:

«Uno straniero, cui spetti un diritto di soggiorno in base all'Accordo di associazione, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto producendo la prova del possesso di un permesso di soggiorno, laddove egli non disponga né di un permesso di stabilimento né di un titolo di soggiorno permanente nell'ambito dell'Unione europea. Il permesso di soggiorno viene rilasciato su richiesta».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 La ricorrente nel procedimento principale faceva ingresso nella Repubblica federale di Germania il 30 giugno 2002 con un visto turistico. Il 12 settembre 2002 sposava in Danimarca il sig. Dülger, cittadino turco.

16 Il sig. Dülger è in possesso dal 1988 di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Germania. Nel periodo durante il quale i coniugi Dülger hanno vissuto insieme, il sig. Dülger è stato impiegato presso diversi datori di lavoro all'interno di detto Stato membro, dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2004, dal 1° agosto 2004 all'8 giugno 2005, dal 1° marzo 2006 al 15 marzo 2008, nonché dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2009.

17 Il 18 settembre 2002 la sig.ra Dülger chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno, dichiarando di essere sposata e di avere due figlie nate nel 1996 e nel 1998 in Thailandia. Ai fini della prosecuzione della convivenza matrimoniale con il marito, la ricorrente nel procedimento principale otteneva un permesso di soggiorno a tempo determinato, successivamente prorogato diverse volte, da ultimo il 10 settembre 2008 fino al 26 giugno 2011. Dal 21 giugno 2011 la sig.ra Dülger è in possesso di un «attestato di diritto di soggiorno fittizio».

18 Le figlie della ricorrente nel procedimento principale facevano ingresso nella Repubblica federale di Germania il 1° luglio 2006.

19 Il 3 giugno 2009 la sig.ra Dülger si separava dal marito e si trasferiva con le due figlie a Friedberg (Germania), in un centro di accoglienza per donne. Da quel momento riceve assistenza ai sensi del II libro del codice tedesco della previdenza sociale – Assistenza di base a favore delle persone in cerca di occupazione (Zweites Buch Sozialgesetzbuch –Grundsicherung für Arbeitsuchende; in prosieguo: l'«SGB II»).

20 Il suo divorzio dal sig. Dülger è stato pronunciato il 3 febbraio 2011.

21 Con lettera del 9 settembre 2009 l'ufficio stranieri competente per il distretto di Wetterau (in prosieguo: l'«ufficio stranieri») avvisava la ricorrente nel procedimento principale che, successivamente alla sua separazione, aveva acquisito un diritto autonomo di soggiorno, valido un anno, indipendente dall'obbligo per la ricorrente nel procedimento principale di fornire la prova di essere in grado di sopperire ai bisogni propri e a quelli delle figlie. Le veniva reso noto che, qualora le fosse ancora necessaria l'assistenza pubblica dopo il 4 giugno 2010, le condizioni di validità del suo diritto di soggiorno, e di quello delle figlie, non sarebbero più sussistite e avrebbe dovuto lasciare il territorio tedesco. Soltanto nel caso in cui fosse stata in grado, a tale data, di sopperire in maniera autonoma ai propri bisogni e a quelli delle figlie, la ricorrente nel procedimento principale avrebbe potuto continuare a beneficiare di un diritto di soggiorno.

22 Il 18 settembre 2009 la sig.ra Dülger presentava istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Aufenthaltsgesetz, sostenendo di aver acquisito, quale familiare

di un lavoratore turco, con il quale aveva risieduto regolarmente per almeno tre anni, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, i diritti derivanti dall'articolo 7 della decisione n. 1/80.

23 Con decisione del 15 marzo 2010 l'ufficio stranieri rigettava la domanda della ricorrente nel procedimento principale, in base al rilievo che quest'ultima non aveva acquisito alcun diritto derivante dall'articolo 7 della decisione n. 1/80. Solo i familiari turchi di un lavoratore turco potrebbero infatti avvalersi di tale disposizione.

24 La ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso contro tale decisione, sostenendo che l'articolo 7 della decisione n. 1/80 non contempla condizioni particolari relative alla cittadinanza dei familiari. Chiedeva al giudice del rinvio di annullare la decisione dell'ufficio stranieri e di obbligarlo a concederle un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'Aufenthaltsgesetz.

25 Il giudice del rinvio constata che il permesso di soggiorno richiesto può essere concesso alla ricorrente nel procedimento principale in applicazione di tale articolo 4, paragrafo 5, solo qualora essa sia autorizzata a soggiornare sul territorio tedesco ai sensi dell'articolo 7 della decisione n. 1/80. Secondo detto giudice, considerate le condizioni previste da tale disposizione, la sola questione che si pone nel caso di specie è sapere se la sig.ra Dülger, in quanto cittadina thailandese, possa essere considerata familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro.

26 Alla luce di ciò, il Verwaltungsgericht ~~Beire~~ ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una cittadina thailandese, già coniugata con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e che abbia convissuto con quest'ultimo ininterrottamente per più di tre anni, dopo essere stata autorizzata a ricongiungersi con il medesimo, possa far valere i diritti derivanti dall'articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 (...) con la conseguenza di godere del diritto di soggiorno come effetto diretto di tale disposizione».

Sulla questione pregiudiziale

27 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, possa far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, essendo rispettate tutte le altre condizioni da essa previste.

28 Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, i familiari di un lavoratore turco godono, fatto salvo il rispetto delle condizioni ivi elencate, di un diritto proprio di accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente statuito che i diritti conferiti dall'articolo 7, primo comma, ai familiari di un lavoratore turco per quanto riguarda la sua situazione lavorativa nello Stato membro interessato implicano necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia i diritti di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento effettivo di un'attività lavorativa subordinata, l'esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all'interessato (v., segnatamente, sentenze del 18 luglio 2007, Derin, C-325/05, Racc. pag. I-6495, punto 47, e del 22 dicembre 2010, Bozkurt, C-303/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

29 Conformemente all'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, per acquisire i diritti previsti da tale disposizione devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:

- la persona interessata dev'essere familiare di un lavoratore turco già inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante;
- tale persona è stata autorizzata dalle competenti autorità di tale Stato a raggiungere ivi il suddetto lavoratore, e

– essa risiede regolarmente da un certo periodo nel territorio dello Stato membro ospitante.

30 Nel procedimento principale, come risulta dalla decisione di rinvio e, più in particolare, dallo stesso tenore letterale della questione pregiudiziale, la sig.ra Dülger è stata sposata con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro tedesco ed ha vissuto con il medesimo ininterrottamente a partire dalla data del suo matrimonio, nel settembre 2002, fino alla sua separazione, avvenuta nel giugno 2009, dopo essere stata autorizzata a raggiungere il coniuge in tale Stato membro. Le condizioni di cui al punto precedente sarebbero, a prima vista, rispettate.

31 I governi tedesco, italiano e austriaco fanno tuttavia valere che la nozione di «familiari», ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, include solamente i membri della famiglia di un lavoratore turco che abbiano anch'essi la cittadinanza turca. La cittadinanza thailandese della sig.ra Dülger le impedirebbe quindi di avvalersi dei diritti previsti da detta disposizione.

32 Tale tesi non può essere accolta.

33 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'articolo 7 della decisione n. 1/80 forma parte integrante del diritto dell'Unione (sentenze del 20 settembre 1990, *Sevince*, C-192/89, Racc. pag. I-3461, punti 8 e 9, e del 29 marzo 2012, *Kahveci e Inan*, C-7/10 e C-9/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

34 Tale articolo 7, primo comma, non comprende né una definizione della nozione di «familiari» del lavoratore né un espresso richiamo al diritto degli Stati membri per determinare il significato e la portata di tale nozione. Inoltre non vi figura alcuna condizione relativa alla cittadinanza dei familiari.

35 Dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che la nozione di «familiari» non è limitata, per quanto riguarda il lavoratore, alla sua famiglia iure sanguinis (v., sentenza del 30 settembre 2004, *Ayaz*, C-275/02, Racc. pag. I-8765, punto 46).

36 Alla luce di ciò, e al fine di garantire un'applicazione omogenea in tutti gli Stati membri della nozione di «familiari» ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, essa deve formare oggetto di un'interpretazione uniforme a livello del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza *Ayaz*, cit., punto 39).

37 Come statuito dalla Corte, la nozione di «familiari» del lavoratore dev'essere interpretata in funzione dell'obiettivo da essa perseguito, nonché dal contesto nel quale è inserita (sentenza *Ayaz*, cit., punto 40).

38 A tale riguardo, occorre rilevare che il sistema di acquisizione progressiva dei diritti previsto all'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 persegue un duplice scopo.

39 In un primo momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, la disposizione in parola mira a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest'ultimo, al fine di favorire in questo modo, tramite il ricongiungimento familiare, l'occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante (v., in particolare, sentenza *Kahveci e Inan*, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

40 In un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l'inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare residenza nel territorio di tale Stato membro, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale in tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione di tale familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da vivere nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest'ultimo una situazione autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante (v., in particolare,

sentenze dell'11 novembre 2004, Cetinkaya, C-467/02, Racc. pag. I-10895, punto 25, nonché Kahveci e Inan, cit., punto 33).

41 Ne risulta che il ricongiungimento familiare gioca un ruolo centrale nel sistema istituito dall'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80.

42 Trattandosi di uno strumento indispensabile per permettere la vita in famiglia, il ricongiungimento familiare di cui beneficiano i lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno sia alla loro integrazione in tali Stati e favorisce pertanto la coesione sociale della società interessata.

43 Il governo tedesco sostiene tuttavia che sia il senso sia lo scopo dell'Accordo di associazione e della decisione n. 1/80 depongono contro l'idea che l'articolo 7, primo comma, di tale decisione si applichi anche a cittadini non turchi. Detto accordo avrebbe, in primo luogo, obiettivi economici. La regolamentazione del diritto di soggiorno del coniuge di un lavoratore turco proveniente da un paese terzo non sarebbe quindi un problema attuale di un'associazione fondata su obiettivi siffatti.

44 Tale argomento non può essere accolto.

45 Se è pur vero che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di associazione, quest'ultimo ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità economica europea e la Turchia, ciò non toglie che, prevedendo all'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 la possibilità per i familiari di un lavoratore turco di raggiungerlo nello Stato membro dove lavora, le parti contraenti si sono basate su motivi che vanno decisamente al di là di considerazioni di ordine puramente economico.

46 L'articolo 7 della decisione n. 1/80 si trova infatti nella sezione 1 del capo II di tale decisione, intitolato «Disposizioni sociali». Tale sezione riguarda le questioni relative all'impiego e alla libera circolazione dei lavoratori.

47 I vantaggi che il ricongiungimento familiare apporta alla vita in famiglia, alla qualità del soggiorno, nonché all'integrazione del lavoratore turco nell'ambito dello Stato membro dove lavora e risiede manifestamente non dipendono dalla cittadinanza dei familiari autorizzati a raggiungere in tale Stato il lavoratore medesimo.

48 Inoltre la Corte ha già dichiarato che le disposizioni sociali della decisione n. 1/80, di cui fa parte l'articolo 7, primo comma, della stessa, costituiscono una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, sulla base degli articoli 45 TFUE, 46 TFUE e 47 TFUE, e che pertanto i principi sanciti nell'ambito dei suddetti articoli devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti da tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 23 gennaio 1997, Tetik, C-171/95, Racc. pag. I-329, punto 20, e del 17 aprile 1997, Kadiman, C-351/95, Racc. pag. I-2133, punto 30).

49 Dalla giurisprudenza della Corte risulta parimenti che, per quanto riguarda la determinazione della portata della nozione di «familiare» ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, occorre richiamarsi all'interpretazione cui si è proceduto in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione e, in particolare, alla portata riconosciuta all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68 (sentenza Ayaz, cit., punto 45).

50 Orbene, l'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva, per i familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza, il diritto di installarsi con il lavoratore medesimo nello Stato membro dove era impiegato.

51 Tale disposizione è stata abrogata, ma gli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 stabiliscono anche il principio secondo cui i familiari di un cittadino dell'Unione, che non hanno la

cittadinanza di uno Stato membro, hanno il diritto di accompagnarlo o di raggiungerlo nello Stato membro ospitante.

52 Un'eventuale limitazione del diritto al ricongiungimento familiare, che necessariamente risulterebbe dall'applicazione dei diritti conferiti dall'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai soli familiari che abbiano la cittadinanza turca, arrecherebbe pregiudizio all'obiettivo di tale disposizione.

53 Una limitazione di tal genere sarebbe anche contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dal momento che l'articolo 7 della decisione n. 1/80 costituisce parte integrante del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi risultanti da tale articolo 7 della suddetta Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.

54 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 50-53 delle conclusioni, tale interpretazione della nozione di «familiari» ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 è tanto più giustificata da imporsi anche riguardo alla decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

55 Infatti, l'articolo 1, lettera a, della decisione n. 3/80 dispone, in particolare, che, ai fini dell'applicazione di tale decisione, l'espressione «familiare» ha il significato ad essa attribuito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

56 La Corte, chiamata ad interpretare la sfera di applicazione *ratione personae* del regolamento n. 1408/71, ha ripetutamente dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento considera due categorie nettamente distinte di soggetti, ossia i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti, dall'altro. I primi, per ricadere nella disciplina di tale regolamento, devono essere cittadini di uno Stato membro, apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro. Per contro, non sono prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari o per i superstiti di lavoratori, cittadini dell'Unione, affinché detto regolamento sia loro applicabile (v., in particolare, sentenze del 30 aprile 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Racc. pag. I-2097, punto 21, e del 25 ottobre 2001, Ruhr, C-189/00, Racc. pag. I-8225, punto 19).

57 Inoltre la Corte ha altresì dichiarato che la definizione della sfera di applicazione *ratione personae* della decisione n. 3/80, contenuta nel suo articolo 2, si ispira alla stessa definizione enunciata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 4 maggio 1999, Sürül, C-262/96, Racc. pag. I-2685, punto 84).

58 Un'interpretazione dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 basata sul complesso dei suesposti rilievi non può essere messa in discussione dal fatto che, come sottolineato dal giudice del rinvio, in diverse sentenze pronunciate relativamente all'applicazione di tale disposizione, la Corte si è riferita alla cittadinanza turca dei familiari di un lavoratore (v. sentenze del 16 marzo 2000, Ergat, C-329/97, Racc. pag. I-1487, punto 67; del 22 giugno 2000, Eyüp, C-65/98, Racc. pag. I-4747, punto 48; Derin, cit., punto 48, nonché Bozkurt, cit., punto 46).

59 In tutte queste sentenze infatti le controversie principali vertevano sull'attribuzione di vantaggi previsti dalla decisione n. 1/80 ai figli o ai coniugi di un lavoratore turco, aventi anch'essi la cittadinanza turca. Alla luce di ciò, il riferimento della Corte alla cittadinanza dei familiari non ha alcun significato specifico.

60 I governi tedesco, italiano e austriaco sostengono altresì che un'interpretazione estensiva dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 porterebbe ad ampliare eccessivamente la sfera di

applicazione *ratione personae* della decisione n. 1/80, consentendo a cittadini di paesi terzi, il cui numero sarebbe difficile da determinare, di invocare tale disposizione.

61 A tale proposito, è sufficiente ricordare che l'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 subordina espressamente il ricongiungimento familiare all'autorizzazione a raggiungere il lavoratore migrante turco concessa conformemente a quanto prescritto dalla normativa dello Stato membro ospitante (sentenze *Ayaz*, cit., punti 34 e 35, nonché *Derin*, cit., punto 63).

62 Tale presupposto, che mira ad escludere dalla sfera di applicazione del suddetto articolo 7, primo comma, i familiari del lavoratore turco che hanno fatto ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e ivi risiedono senza osservarne la normativa (sentenza *Cetinkaya*, cit., punto 23), si spiega con il rilievo che, nell'ambito dell'associazione CEE-Turchia, il ricongiungimento familiare non costituisce un diritto per i familiari del lavoratore migrante turco, ma dipende anzi da una decisione delle autorità nazionali adottata a norma del solo diritto dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza *Derin*, cit., punto 64).

63 Per questa stessa ragione non si può nemmeno sostenere che il fatto di includere nella sfera di applicazione dell'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 i familiari di un lavoratore turco che non hanno la cittadinanza turca costituirebbe, in violazione dell'articolo 59 del Protocollo addizionale, un trattamento più favorevole di questi ultimi rispetto a quello riservato ai familiari di un cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro.

64 Infatti, contrariamente al regime applicabile ai familiari di un lavoratore turco, i familiari di un cittadino dell'Unione, cittadini di Stati terzi, beneficiano, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, di un diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri, soggetto unicamente alla condizione di possedere un visto di ingresso o un titolo di soggiorno valido.

65 Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste.

Sulle spese

66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev'essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.

